

Pubblicato il 12/09/2019

N. 06150/2019REG.PROV.COLL.

N. 10170/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10170 del 2018, proposto da R.S.S.A. Santa Laura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Gualtierio Marra, Stefania Leuci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cooperativa Sociale Nuove Risposte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Di Gioia, Barbara Accettura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01659/2018, resa tra le parti, concernente esclusione dalla procedura finalizzata alla stipula di accordi contrattuali per posti letto in r.s.a.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Lecce e di Cooperativa Sociale Nuove Risposte S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2019 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Roberto Gualtieri Marra e Antonio Sasso su delega dichiarata di Antonio Micolani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La controversia origina dal provvedimento prot. n. 72090 in data 15 maggio 2018, con cui la ASL di Lecce ha escluso la società odierna appellante dalla procedura finalizzata alla stipula di accordi contrattuali per posti letto in RSSA, ex art. 66 del Regolamento Regionale 4/2007 (in esito alla quale era divenuta aggiudicataria del lotto n. 2, relativo al Distretto Socio Sanitario di Nardò, mediante deliberazione n. 635 in data 28 marzo 2018).

2. L'esclusione è motivata sulla base della circostanza che il dott. Giuseppe Apollonio, il quale ha ricoperto incarichi nella società, è stato anche dirigente medico presso il Servizio Igiene del Distretto di Nardò sino al 31 dicembre 2017, e ciò comporta una situazione di conflitto di interesse rispetto alla procedura, in violazione dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, 60 del d.P.R. 3/1957, 2, lett.g) e 5, lett. e), del Regolamento aziendale relativo agli incarichi istituzionali, con riferimento agli artt. 80, comma 5, lettera d), e 42, comma 2, del codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016.

3. La società ha adito il TAR di Lecce, contestando i presupposti dell'esclusione, e deducendo in via subordinata anche censure comportanti l'esclusione della società seconda classificata (unica altra offerente "in prima istanza" per il lotto n. 2).

4. Il TAR di Lecce, con la sentenza appellata (II, n. 1659/2018) ha ritenuto infondate le censure avverso l'esclusione, richiamando quanto affermato, circa la portata applicativa, rilevanza e legittimità del regolamento aziendale sugli incarichi istituzionali dei dipendenti approvato con deliberazione n. 2006/2014, in precedente sentenza (n. 337/2018).

In questa prospettiva, ha ritenuto che occorresse prendere in considerazione tutte le situazioni di conflitto di interesse, comprese quelle riconducibili agli artt. 2, lett. g), e 5, comma 2, lett. e), del regolamento aziendale (in base al quale, in estrema sintesi, un conflitto di interessi deve reputarsi sussistente "non solo in presenza di un reale ed accertato conflitto, ma in tutti i casi in cui la situazione di conflitto (fosse) anche meramente potenziale"), e che la posizione societaria del dott. Apollonio ed il suo pregresso servizio presso la ASL concretizzassero detta fattispecie.

5. Il TAR ha invece dichiarato il ricorso inammissibile nella parte volta a contestare l'aggiudicazione del lotto n. 2 in favore della seconda classificata Coop. Nuove Risposte, rilevando che risultano presentate – "in seconda istanza" - altre quattro offerte rimaste estranee al giudizio, che la ASL dovrebbe prendere in considerazione nel caso di contemporanea esclusione della ricorrente e della controinteressata, ed alle quali i vizi prospettati non possono dirsi comuni; di

modo che non vi sono ragioni per configurare come in concreto possibile un intervento in autotutela dell'amministrazione idoneo a fondare l'interesse strumentale della ricorrente.

6. Nell'appello, la società prospetta articolate censure, appresso indicate.

6.1. Con riferimento al regolamento aziendale, se non è dubitabile che il datore di lavoro possa introdurre nuove cautele funzionali ad impedire al proprio dipendente comportamenti di insufficiente trasparenza e lesivi dei principi di lealtà, indipendenza ed esclusività connaturati al pubblico impiego, è invece inammissibile che i medesimi comportamenti possano essere applicati nelle gare d'appalto per giustificare l'esclusione dell'offerta di un concorrente, attesa l'assoluta separazione degli interessi in esame.

L'applicazione del regolamento è comunque preclusa dalla mancanza di alcun richiamo nella *lex specialis*, che onera i concorrenti di una dichiarazione sull'esistenza di specifiche situazioni di conflitto di interesse, tuttavia limitate all'ipotesi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001; inoltre, il regolamento è stato espressamente impugnato in primo grado, ed il dott. Apollonio non è legale rappresentante della società, non è proprietario di quote sociali e certamente non ha mai svolto attività amministrativa per la ASL Lecce che possa in qualsiasi modo avere effetti nei confronti della società – pertanto, la situazione è del tutto differente da quella (di grave incompatibilità) oggetto della sentenza n. 337/2018.

6.2. Sia il codice degli appalti che la *lex specialis*, stabiliscono che qualsiasi situazione di conflitto di interessi debba essere accertata in concreto dalla stazione appaltante, che dovrà inoltre verificare che non sia “altrimenti risolvibile”.

Dagli artt. 80, comma 5, lettera d), 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016, e 7 del d.P.R. 62/2013, si evince che il conflitto di interessi sussiste in presenza dei seguenti presupposti: il dipendente della stazione appaltante deve partecipare effettivamente alla formazione degli atti della procedura, ovvero deve poter in qualche modo influenzarne il risultato, e deve avere direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale comune con il concorrente che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della stessa specifica procedura di appalto. Manca del tutto nel provvedimento di esclusione qualsiasi valutazione in concreto con riguardo sia alla possibilità della società di influire sull'esito della gara, sia al personale vantaggio economico di cui la società beneficerebbe.

6.3. La normativa non consente pertanto a ciascuna Amministrazione di approvare un regolamento che determini cause di esclusione automatica dalle procedure di evidenza pubblica; il regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 2006/2014 riguarda esclusivamente il patto di lealtà tra l'Amministrazione e il dipendente, nonché la sua imparzialità nell'attività di servizio e non può produrre effetti lesivi nei confronti degli operatori economici esterni alla stazione appaltante che partecipano alle procedure di evidenza pubblica.

Le previsioni del regolamento aziendale, quali clausole di esclusione non previste espressamente dal bando, sarebbero comunque nulle per violazione del principio di tassatività, ai sensi dell'art.83, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

6.4. La circostanza che il dott. Apollonio fosse “dal 21 novembre 2017, ancora, procuratore dell'impresa con poteri institori, in tale veste partecipando pure alle sedute pubbliche della gara (v. verbale n. 1 del 25.7.2017, verbale n. 10 del 9.3.2018)”, sottolineata dal TAR, costituisce un'integrazione postuma del provvedimento effettuata in sede di giudizio.

A tutto voler concedere, le circostanze riferite al dott. Apollonio come idonee ad integrare un conflitto di interessi, sono anteriori alla presentazione della domanda di partecipazione, posto che, dopo la sospensione dal servizio a far data dal 1 aprile 2017, è andato in quiescenza per dimissioni dal 1 gennaio 2018 dopo aver fruito di ferie maturate e senza riprendere servizio.

In ogni caso, il dott. Apollonio non appartiene agli uffici amministrativi che hanno predisposto il bando di gara né agli uffici che si sono occupati dell'esame delle offerte, bensì all'ufficio igiene che si occupa di attività ispettiva e non certo di appalti e contratti.

Irrilevante è anche il rapporto di parentela del dott. Apollonio con i soci ed il legale rappresentante della società.

6.5. Si sarebbe dovuto applicare il soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, dato che l'esclusione del concorrente è sempre la soluzione estrema, applicabile soltanto nel caso in cui non sia possibile allontanare il dipendente pubblico dal procedimento, ovvero allorquando il dipendente abbia già avuto modo di interferire in misura determinante sul risultato della gara.

Nel caso in esame è invece mancata ogni forma di confronto e partecipazione.

6.6. Quanto alle censure concernenti l'esclusione della seconda classificata, il bando di gara prevede che l'esame dell'offerta dei soggetti partecipanti in seconda istanza è ammissibile "solo in assenza di offerte di strutture insistenti" per ciascun Distretto socio sanitario, ed appare evidente che in concreto non si è verificata una situazione di "assenza di offerte".

La contemporanea esclusione di entrambe le concorrenti consentirebbe la rinnovazione della gara prima di accedere alle concorrenti in seconda istanza; l'appellante pertanto ripropone le censure incentrate sull'assenza in capo alla controinteressata di requisiti minimi stabiliti dall'art. 66 del regolamento regionale 4/2007, come modificato dall'art. 31 del r.r. 11/2015 (posto che era previsto l'obbligo di allegare "planimetrie dell'immobile, elenco attrezzature tecniche, elenco nominativo del personale addetto per qualifica professionale, ai sensi dell'art. 66 del R. R. n.04/2007, compresi i contratti stipulati secondo l'art.109 del R. R. n.4/2007 e relazione sull'assetto del personale").

7. Si sono costituite in giudizio la ASL di Lecce e la soc. coop. Nuove Proposte ed hanno controdedotto puntualmente.

8. E' opportuno premettere, in fatto, che non appare dubbia la posizione del dotto Apollonio e l'esistenza di forti cointeressenze economiche nella società appellante, che hanno originato l'esclusione e, prima ancora, l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Infatti, il dott. Apollonio risulta in servizio, quale dirigente medico presso l'Ufficio Igiene del DSS di Nardò, dal 1 al 31 marzo 2017, poi dal 1 aprile al 30 settembre 2017 sospeso dal servizio per sanzione disciplinare, quindi dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017 tornato in servizio ma assente per congedo ordinario e malattia, fino alle dimissioni volontarie decorrenti dal 1 gennaio 2018 (peraltro, suoi successori e attuali soci e amministratori, risultano i figli, con identico domicilio dichiarato in sede di gara).

Nel contempo, risulta essere stato amministratore unico dal 15 novembre 2012 al 16 dicembre 2016, socio/titolare dal 15 novembre 2012 al 7 marzo 2017, infine procuratore e rappresentante (cfr. procura institoria Notaio Roberto Vinci del 21 novembre 2017, esibita e depositata dal dr. Apollonio in sede di accesso) della società appellante, ed aver partecipato in rappresentanza di essa

alle sedute pubbliche della gara in questione (cfr. verbale n. 1 del 25 luglio 2017, verbale n.10 del 9 marzo 2018).

9. Già nel procedimento disciplinare culminato il provvedimento in data 3 marzo 2017 di sospensione dal servizio per sei mesi, era stato accertato che il dott. Apollonio, in “violazione dell’art. 53, comma 1 e ss., del D.Lgs. 165/2001, ha esercitato attività extra-istituzionali in evidente situazione di conflitto di interessi, con palese inottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione numero 2006/14 (...) dal 15.12.12 a tutt’oggi (...)” e ciò perché “risulta essere stato al tempo stesso detentore di quote societarie del Centro Diurno Socio Educativo e riabilitativo Santa Laura (Art. 60 R.R. n.4/2007)” e della RSSA per disabili RSSA del dott. Apollonio Giuseppe s.r.l.”

10. Il provvedimento di esclusione è sostanzialmente basato sul rilievo secondo, alla luce delle predette circostanze, la partecipazione della società appellante alla procedura in questione è avvenuta in violazione dell’art. 80, comma 5, lett. d), del codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016, per conflitto di interessi ai sensi dell’art.42, comma 2, del medesimo, non diversamente risolvibile, in relazione alle fattispecie previste dagli artt. 53 del d.lgs. 165/2001, 60 del d.P.R. 3/1957 e 2, lett. g), e 5, lett. e), del regolamento aziendale relativo agli incarichi istituzionali adottato con deliberazione n. 2006 del 18 novembre 2014.

11. Tale qualificazione appare coerente con il quadro normativo.

L’art. 80, comma 5, lettera d), cit., prevede l’esclusione qualora “la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile”.

L’art. 42, cit. - dopo aver disposto che “Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”, prevede che “Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62”.

Al fine di individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, la ASL di Lecce ha adottato con deliberazione n. 2006 in data 18 novembre 2014, un “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni concernenti l’espletamento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, in applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni”. L’art. 2 (“Incompatibilità”) del regolamento, alla lettera g), stabilisce che sono incompatibili gli “incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi alla azienda o da soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione del medesimo, svolga attività di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti (es. Case farmaceutiche, strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali, fornitori di apparecchiature elettromedicali, etc.)”. L’art. 5 (“Conflitto di interessi e incarichi non assumibili per conflitto di interessi”) dello stesso, tra “gli incarichi non assumibili in

quanto possono determinare conflitto di interesse”, contempla, alla lettera e), quello di “rappresentante legale di s.p.a., s.r.l. e società cooperative, che svolgono attività a carattere sanitario e sociosanitario, farmaceutico o che intrattengano rapporti contrattuali con l’Azienda in materia di lavori, forniture, beni o servizi o che partecipano a procedura di scelta del contraente indette dalla stessa; qualora il rapporto contrattuale, che potrebbe determinare un potenziale conflitto di interessi, si insaturi successivamente all’assunzione della carica, il dipendente ha il dovere di darne comunicazione all’Azienda”.

12. Non sembra dubbio che l’espreso richiamo all’art. 42, comma 2, cit., operato nella dichiarazione sostitutiva sulle cause di esclusione ex art. 80, cit., imponesse ai concorrenti ed alla stazione appaltante di prendere in considerazione tutte le situazioni di conflitto di interesse, come in particolare, ma non esaustivamente, indicate dall’art. 7, cit.

13. Risulta pertanto ininfluenza la mancanza di un esplicito puntuale richiamo al regolamento aziendale, tanto più che nessun affidamento può riconoscersi in capo alla società appellante, essendo l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi pienamente conosciuta per effetto del provvedimento disciplinare in precedenza comminato per tale ragione.

14. Né può sostenersi che le previsioni del regolamento aziendale, introducendo un’ipotesi di conflitto di interessi tipologica ed automatica, ovvero non soggetta a valutazione quanto all’incidenza concreta sullo svolgimento dell’attività amministrativa, esorbiti dal potere spettante a ciascuna amministrazione ai fini di rafforzare l’attività di individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.

Al riguardo, può richiamarsi una recentissima sentenza di questa Sezione che ha efficacemente riassunto le coordinate ermeneutiche della tematica (cfr. Cons. Stato, III, n. 355/2019, che richiama V, n. 2853/2018), nel senso che:

a) l’art. 42 del d.lgs. 50/2016 non ha un diretto precedente nel d.lgs. n. 163 del 2006 e recepisce gli artt. 24 della direttiva 2014/24/UE, 42 della direttiva 2014/25/UE e 35 della direttiva 2014/23/UE, espressione della volontà di creare meccanismi di prevenzione dei fenomeni corruttivi anche mediante l’individuazione e la regolazione delle situazioni di conflitto di interessi (cfr. Corte Giust. UE, 12 marzo 2015, C- 538/131);

b) il secondo comma definisce il conflitto di interessi rilevante a questi fini e il quarto comma lo estende alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, imponendo “alla stazione appaltante un obbligo di vigilanza, sia in fase di aggiudicazione che in fase di esecuzione, specificamente in riferimento al rispetto dell’obbligo di astensione, ma è da ritenere che esso si estenda a tutte le possibili misure che possano ancora essere prese per prevenire o porre rimedio al conflitto”;

c) l’ampia portata del secondo comma consente di ricomprendere nel suo ambito di applicazione tutti coloro che con qualsiasi modalità e anche senza intervenire nella procedura (predisponendone gli atti o facendo parte della commissione giudicatrice) siano in grado di influenzarne il risultato; e ciò si verifica quando il concorrente si sia potuto avvalere dell’apporto di conoscenze e di informazioni del progettista (esterno alla stazione appaltante e dalla stessa incaricato della redazione del progetto posto a base di gara) “al fine di predisporre un’offerta tecnica meglio rispondente alle esigenze ed agli obiettivi della stazione appaltante”;

d) quanto all’interesse rilevante per l’insorgenza del conflitto, la norma va intesa come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare, a salvaguardia della genuinità della gara da assicurare

(non solo mediante gli obblighi di astensione espressamente previsti dal terzo comma, ma anche) attraverso la prescrizione del divieto di partecipazione (cfr. Cons. Stato, V, n. 3415/2017);

e) peraltro, quando la situazione di conflitto non sia altrimenti risolvibile, l'art. 80, comma 5, lett. d) dello stesso codice (di cui pure il secondo motivo d'appello denuncia la violazione) prevede, come *extrema ratio*, che sia l'operatore economico a sopportarne le conseguenze con l'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto.

Dunque, secondo tale, condivisibile orientamento (rispetto al quale sembra coerente quanto in ultimo affermato, in ordine allo schema di linee guida ANAC in materia, da Cons. Stato, atti norm., n. 667/2019), ai fini dell'individuazione di una situazione di conflitto di interesse è sufficiente il carattere anche solo potenziale dell'asimmetria informativa di cui abbia potuto godere un concorrente grazie all'acquisizione di elementi ignoti agli altri partecipanti per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante, così come anche solo potenziale può configurarsi il conseguente, indebito vantaggio competitivo conseguito, in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e *par condicio competitorum* (cfr. anche, con riferimento alla disciplina del previgente codice dei contratti, Cons. Stato, V, n. 5158/2018).

15. Nessun rilievo in senso contrario possono avere le argomentazioni con cui l'appellante sottolinea che il dott. Apollonio non avrebbe partecipato alla redazione degli atti di gara, ovvero, per un certo periodo, si sarebbe 'spogliato' delle sue cariche societarie, o, infine, non avrebbe svolto presso la ASL alcuna funzione attinente al settore ed all'attività oggetto di gara.

Infatti, il collegamento con la società risulta sostanzialmente continuo, in base ad elementi oggettivi sopra ricordati. E, quanto alla rilevanza del conflitto di interessi, nell'accezione ampia sopra delineata (anche soltanto "potenziale"), è sufficiente considerare che il dott. Apollonio, nello svolgimento anche delle sole funzioni riconosciute dall'appellante, aveva la possibilità di accedere alle RSSA insistenti sul territorio del Distretto (per le attività ispettive, in caso di decesso degli ospiti delle strutture, in presenza di eventuali epidemie/contagi, in occasione di tutte le elezioni per il rilascio delle certificazioni, ecc.) e di trarne informazioni e/o documentazione. Ciò, senza considerare il generale vantaggio competitivo, pure sottolineato dalla ASL di Lecce, derivante dalla possibilità di accedere in anticipo alle informazioni e ai dati riguardanti la gara e le altre concorrenti.

Per quanto esposto, sembra innegabile la capacità, almeno potenziale, di incidere sulla stessa formulazione dell'offerta.

16. Le censure concernenti l'esclusione si dimostrano pertanto infondate.

17. Se questo è vero, non sussiste alcun interesse alla contestazione nei confronti della seconda classificata, posto che anche l'eventuale rinnovazione della gara la vedrebbe nella medesima condizione di esclusione.

La configurabilità di un interesse sostanziale tutelabile è peraltro dubbia anche sotto un altro profilo.

Infatti, l'avviso pubblico prevede (punti 2 e 3) che sono ammessi alla gara "in prima istanza" le RSSA con sede operativa in uno dei Comuni appartenenti ai Distretti Sociosanitari con assoluta carenza di posti letto contrattualizzati (...), che sono ammessi alla gara "in seconda istanza" le RSSA con sede operativa in uno dei Comuni appartenenti ai Distretti Sociosanitari limitrofi ai Distretti con assoluta carenza di posti letto contrattualizzati (...) e che l'assegnazione dei posti letto

alle RSSA ammesse in seconda istanza “sarà valutata solo in assenza di offerte di strutture insistenti nei suddetti Distretti Sociosanitari o in presenza di istanze pervenute da strutture non ritenute idonee”.

Sembra perciò evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ipotesi dell'avvenuta presentazione in prima istanza soltanto di offerte inidonee (ciò che si verificherebbe, qualora si dovesse giungere ad escludere, oltre all'appellante, anche la seconda classificata soc. coop. Nuove Risposte), non determinerebbe l'impossibilità di concludere positivamente la procedura, bensì consentirebbe l'esame delle altre quattro offerte presentate in seconda istanza (circostanza che l'appellante non prende in considerazione).

18. L'appello deve pertanto essere respinto, meritando integrale conferma le conclusioni raggiunte dal TAR.

19. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante al pagamento, in favore della Asl e della società appellate, della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, ciascuna, per le spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierfrancesco Ungari

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO